

UN PROCESSO CIVILE PER UN PAESE MODERNO

Riforme processuali e strumenti deflattivi

Claudio Tedeschi

Prodromo

- ‘schema di disegno di legge di delega al governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata’ approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.12.2013

.....segue

- trattavasi, all'evidenza, di misure espressive dell'attenzione, chiaramente manifestata dall'Esecutivo, su quegli specifici aspetti problematici del processo civile, costituiti dal numero dei procedimenti iscritti a ruolo e dall'esistenza di meccanismi procedurali il cui funzionamento spesso mal si concilia con una celere tempistica di definizione, sì da necessitare di adeguato rimedio risolutivo.

audizione del Ministro della Giustizia alla Commissione Giustizia del Senato il 23.04.2014

- *‘giustizia civile’* in una delle *‘quattro emergenze’*, oltre alla *‘condizione delle carceri’*, al *‘personale amministrativo ed organizzazione della ‘macchina giustizia’*, all’ *‘affinamento dei mezzi per il contrasto della criminalità organizzata e dei relativi processi di accumulazione patrimoniale’*, del sistema giustizia.

emergenza giustizia civile

- attuale complessiva pendenza di oltre cinque milioni di processi civili in primo grado e oltre 400.000 processi in appello, conseguenze di una abnorme domanda di giustizia.

rimedi

- abbattimento del carico;
- salvaguardia ed attuazione della ragionevole durata quale 'parametro qualitativo essenziale';
- Interventi urgenti;
- Interventi di più estesa prospettiva temporale

interventi deflattivi urgenti

- ricorso a *‘strumenti alternativi alla giurisdizione’* attraverso due fondamentali direttrici che si specificano nel *‘trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria’* e nella *‘promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative all’ordinaria risoluzione delle controversie nel processo’*, affidandosi, in particolare, alla *‘procedura di negoziazione assistita da un avvocato’*.

negoziiazione assistita da un avvocato

- istituto recepito nel codice civile francese a seguito dell'approvazione, da parte dell'assemblea nazionale, della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.

negoziiazione assistita da un avvocato

- già oggetto della proposta di legge n. 4376 del 25.05.2011 a firma dei deputati Contento e Paniz – avente ad oggetto l'istituto dell' *'accordo di negoziazione'*- reiterata con l'ulteriore proposta di legge del 30.11.2011 a firma del senatore Divina intitolata: *'disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato'*,

negoziiazione assistita da un avvocato

- si caratterizza come una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce: alle parti, il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti; ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto, viene, poi, omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, di modo da salvaguardare, nel contempo, la funzione giurisdizionale;
- dovrebbe costituire un equipollente dei procedimenti di mediazione e/o conciliativi laddove legislativamente previsti come prodromici all'instaurazione della lite giudiziaria

negoziiazione assistita da un avvocato

- prende avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione che sostanzia l'intesa in forza della quale le parti in conflitto, che, per la risoluzione della controversia, non hanno ancora adito un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per comporla tramite l'assistenza dei propri legali.

negoziiazione assistita da un avvocato

- il provvedimento conclusivo, che dovrebbe consacrare l'intesa raggiunta, avrebbe ordinaria natura e contenuto negoziale e potrebbe acquisire l'efficacia di titolo esecutivo all'esito di decreto di omologa da parte del Presidente del Tribunale;
- presenta indubbi elementi di comunanza con il tipico contratto di transazione, *ex artt.1965 e ss. c.c.*, quanto a pertinenti presupposti e finalità sostanziali;

degiurisdizionalizzazione

- attribuzione, ad un soggetto estraneo alla giurisdizione –nella specie al notaio- di specifiche procedure di c.d. *'volontaria giurisdizione'* afferenti, in particolare, il rilascio delle autorizzazioni per il compimento degli atti rivestenti forma pubblica e interessanti minori ed incapaci, o ancora, gli adempimenti in materia successoria attualmente deputati al cancelliere e prevedendo, inoltre, -sulla falsariga di quanto già stabilito ed attuato in tema di omologa degli atti societari dall'art. 32 della legge 24.11.2000 n. 340- la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria per il solo caso di rifiuto del notaio al compimento dell'atto richiestogli, determinato dalla ritenuta insussistenza delle pertinenti condizioni di legge legittimanti.

processo esecutivo

- recupero delle proposte elaborate nel disegno di legge Cancellieri: nuove modalità, anche con l'ausilio ed accesso alle banche dati telematiche, per l'individuazione dei beni da sottoporre ad espropriazione forzata; incremento nell'applicazione di strumenti di coercizione indiretta *-astreintes-* per qualsiasi titolo pronunciante condanna.

ulteriori misure programmatiche

- la *‘semplificazione e riduzione dei riti’*;
- *‘l’eliminazione di fasi inutili’*
- l’istituzione di *‘sezioni specializzate’* in relazione a *‘materie specialistiche’* che *‘richiedono competenze multisettoriali’*, con implementazione del *‘tribunale delle imprese’* e l’istituzione, *ex novo*, di *‘un tribunale della famiglia e della persona per la tutela dei diritti fondamentali’* per *‘articolare e specializzare l’offerta giustizia’* a fronte di una *‘domanda crescente’*.

brevi considerazioni finali

- ogni misura di deflazione del carico giudiziario non può indebitamente sacrificare il diritto del cittadino, della parte, a sottoporre la questione di proprio interesse al giudizio deliberativo dell'organo giurisdizionale, diritto la cui sola volontaria (e non -direttamente o indirettamente-costretta) abdicazione può ritenersi conforme e confacente ad uno Stato di Diritto.
- procedure quali la *'negoziazione assistita da un avvocato'* devono, pertanto, muovere da una effettiva base volontaristica, eventualmente incoraggiata anche con misure premiali;

brevi considerazioni finali

- le esigenze deflattive, e i connessi profili afferenti la durata del processo civile, se da un lato impongono che l'attività accertativa e decisionale venga disciplinata da regole applicative snelle, prive di formalismi non aventi utilità concreta alcuna ai fini dell'effettivo dispiegamento del contraddittorio, d'altro canto non possono sacrificare le ragioni delle parti, estrinsecative dei costituzionali diritti di azione e di difesa, negandone o indebitamente sacrificandone, in tutto o in parte, la manifestazione ed esercizio.
- le '*degiurisdizionalizzazioni*' non possono prescindere da un adeguato preventivo vaglio e scrutinio delle materie da sottrarre alla cognizione e governo dell'autorità giudiziaria.

brevi considerazioni finali

- ogni ipotesi di riduzione del carico giudiziario per effetto di riscrittura normativa della materia processuale di modo da permettere un possibile incremento delle procedure definibili non può prescindere dalla considerazione del principio del '*carico esigibile*'.

strumenti deflattivi attuali

- artt. 88, 92, comma 1, 96, 116, comma II c.p.c.;
- l'art. 4, comma 7 del d.m. 10.03.2014 n. 55:
- principio della 'sinteticità degli atti di parte';
- art. 118 disp. att. c.p.c.;
- *'non ce ne siamo accorti, ma forse una vera riforma della giustizia la stiamo già facendo.....'*